

**Contratto per la partecipazione al gioco a distanza di seguito denominato “contratto”
(Codice identificativo n°)**

Tra

La società Hit d.d. Nova Gorica, titolare della concessione n. 16003 per l’esercizio dei giochi a distanza, con sede in: (Stato) Slovenia (città) Nova Gorica CAP 5000 via/piazza Delpinova n. 7/a, partita IVA/codice fiscale 01472260932 rappresentata dal Dott. Sandi Brataševc di seguito denominata il “Concessionario”;

e

Il/La signor/a	Cognome	Nome		
Nato/a a		Provincia di	Il	Stato di nascita
Residente a		Provincia di	CAP	Indirizzo
CF		Tipo documento	N.	Rilasciato da
Scadenza documento		Email	Tel.	Mobile

PREMESSO CHE:

- A. il D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, reca disposizioni in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici, che la convenzione di concessione reca la disciplina del rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo e che l’articolo 17 della convenzione di concessione disciplina i contenuti minimi e gli obblighi di cui tener conto nella predisposizione del contratto di gioco;
- B. il Cliente dichiara espressamente di aver preso integrale conoscenza ed inteso in ogni sua parte il contenuto delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
- C. il Concessionario ha titolo alla raccolta a distanza ai sensi delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
- D. il Concessionario intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza, secondo le modalità e i termini di cui alle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
- E. il Concessionario dispone, a tal fine, di una piattaforma informatica sulla quale viene allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza;
- F. il Cliente, avendo preso conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui alla precedente lettera A, è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
 - codice fiscale italiano;
 - stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero;
 - gratuità della utilizzazione del conto di gioco;
- G. il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, può detenere un solo contratto attivo di conto di gioco con ciascun giocatore;
- H. il Concessionario dispone, per la raccolta di tutti i giochi per i quali è autorizzato da ADM, del seguente sito **www.perlaplay.it** pubblicato sul sito istituzionale di ADM;
- I. l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite il sito indicato al punto precedente;
- J. per quanto concerne i dati personali forniti dal Cliente in forza del presente contratto, trovano applicazione il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
- K. il Concessionario può essere contattato dal Cliente ai seguenti recapiti:
- E-mail: support@perlaplay.it
 - PEC: hitstars@pec.it
 - Telefono: 800 796 698; +386 31 346 645.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente stipulato tra le Parti.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto è l'attivazione di un conto di gioco infruttifero, residente sul sistema dei conti di gioco di cui si avvale il Concessionario, intestato esclusivamente al Cliente, per la partecipazione al gioco a distanza.
2. Il Concessionario consente al Cliente la partecipazione a distanza ai seguenti giochi, per l'esercizio dei quali è stato autorizzato da ADM:
 - scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
 - concorsi pronostici sportivi e ippici;
 - giochi di ippica nazionale;
 - giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
 - scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f) bingo;
 - giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - giochi numerici a quota fissa;
 - lotterie a estrazione istantanea o differita;
 - ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
3. Il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all'ampliamento dell'offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell'avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) e il codice personale (password).

Articolo 3

Modalità di conclusione del contratto

1. Lo schema del presente contratto è disponibile, in versione scaricabile, sul sito internet del Concessionario indicato alla lettera H delle premesse ovvero www.perlaplay.it. È, altresì, possibile sottoscrivere il contratto presso i Punti Vendita di Ricarica.
2. Lo schema di contratto, in formato cartaceo o *on line*, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente, in forma autografa o digitale e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale, o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia previsto dall'art. 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Lo stesso, unitamente al documento di identità in corso di validità e al codice fiscale, deve essere trasmesso al Concessionario, con una delle seguenti modalità:
 - compilato manualmente e inviato al seguente indirizzo postale:
 - Società Hit d.d. Nova Gorica Via Delpinova n._7/a, 5000 Nova Gorica, Slovenia
 - compilato manualmente e inviato, in formato elettronico, al seguente recapito di posta elettronica/posta elettronica certificata: support@perlaplay.it
 - compilato direttamente sul sito di cui alla lettera H delle Premesse, con modalità conformi alla disciplina recata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il contratto è concluso nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e da quanto previsto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il contratto è contraddistinto con il codice identificativo apposto automaticamente a cura del Concessionario ed è univocamente numerato nell'ambito del rapporto concessorio.

Articolo 4

Attivazione del conto di gioco

1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate sul conto di gioco.
2. Il conto di gioco del Cliente è dotato di codice identificativo univocamente associato con il numero di repertorio del contratto e di codice personale.
3. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della custodia e che può modificarlo autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse e il Cliente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese.
4. Il Concessionario deve consentire al Cliente, ove lo ritenga opportuno, di sospendere l'operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità, pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse, che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere e intendere, avendone preso visione completa.
5. Il conto di gioco è attivato solo a seguito dell'avenuta conferma da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione dal concessionario, dell'impostazione delle proprie credenziali di accesso.
6. L'attivazione del conto di gioco, secondo le modalità di cui al presente articolo, è inoltre strettamente subordinata all'attivazione, da parte del Cliente, degli strumenti di autolimitazione del gioco, di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41.
7. Il contratto produce effetti dal momento in cui è ricevuto dal Concessionario debitamente sottoscritto e corredato della copia del documento di identità e del codice fiscale del Cliente, in corso di validità.
8. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono e accettano incondizionatamente che l'utilizzo del conto di gioco rispetti le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5 **Gestione del conto di gioco**

1. Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi:
 - accredito dell'importo dei versamenti/ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus eventualmente assegnati dal Concessionario;
 - addebito, in presenza della necessaria provvista, dell'importo delle giocate richieste dal Cliente e convalidate da parte del sistema centralizzato di ADM, con registrazione del numero identificativo della giocata stessa e delle poste iniziali;
 - tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco e incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore e dei rimborsi;
 - addebito degli importi riscossi dal Cliente.
2. Il Cliente può effettuare la ricarica del conto di gioco esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del soggetto titolare del conto di gioco che effettua la ricarica, accedendo all'apposita sezione del sito indicato alla lettera H delle premesse, nonché, nel limite complessivo settimanale di euro 100,00, presso i punti vendita ricariche, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli precedentemente indicati. Le modalità di accredito sono pubblicate dal Concessionario sul sito stesso.
3. I servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili dal sito indicato alla lettera H delle premesse mediante identificazione del Cliente tramite il codice di identificazione del conto di gioco (username o login) e il codice personale (password), secondo le modalità pubblicate nel sito stesso, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere e intendere, avendone preso visione completa.
4. I servizi di gioco sono accessibili secondo il calendario e negli orari, pubblicati sul sito, in cui è attivo il Sistema Centrale di ADM.
5. Il Cliente non può effettuare giocate di importo superiore all'ammontare del proprio credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi e al numero delle giocate ammesse, nonché dei limiti impostati dal Cliente tramite gli strumenti di autolimitazione.
6. Il Concessionario si riserva di poter chiudere temporaneamente il servizio, previa autorizzazione di ADM, senza alcun preavviso al Cliente, per esigenze organizzative o di manutenzione del sistema, salvi i diritti maturati dal Cliente.
7. I dati di ogni singola operazione di gioco sono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centralizzato di ADM, ove sono registrate le giocate e i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di partecipazione.
8. Il Concessionario trasmette ad ADM i dati anagrafici del Cliente in forma cifrata all'atto dell'apertura del conto di gioco, anche ai fini della validazione del codice fiscale comunicato.
9. Il Concessionario registra immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relativi a giocate, vincite, rimborsi, versamenti, ricariche, bonus, riscossioni e poste. La registrazione delle operazioni e il saldo aggiornato del conto di gioco sono resi disponibili al giocatore immediatamente ovvero nei termini previsti dai rispettivi regolamenti dei singoli giochi.
10. Il Concessionario consente le modalità di versamento e di ricarica del conto di gioco ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere e intendere avendone preso visione completa.

11. Il Concessionario si riserva di concedere al Cliente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene preventiva informazione sul sito indicato alla lettera H delle premesse o mediante comunicazioni presso gli indirizzi del Cliente. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco e non possono essere riscossi, né acquisiti nei casi in cui sia prevista la devoluzione del saldo all'erario. La riscossione delle vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i bonus è subordinata alle modalità stabilite dal Concessionario all'atto dell'erogazione del bonus stesso e preventivamente comunicate al Cliente.
12. Il Cliente ha diritto alla riscossione, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto di gioco, salvo i casi di sospensione di cui all'articolo 14.
13. Il Concessionario consente le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
14. Il Concessionario può, nel rispetto delle disposizioni di ADM e senza obbligo di motivazione, limitare l'importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo e le tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l'affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento della gestione del sito.
15. Le giocate a distanza non possono essere annullate, salvo che nei casi espressamente previsti dai regolamenti dei singoli giochi.
16. Mediante l'accesso al sito, una volta effettuata l'identificazione, il Cliente può verificare la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del proprio conto di gioco e dei movimenti relativi almeno agli ultimi trenta giorni. I movimenti relativi a periodi antecedenti sono forniti dal Concessionario su richiesta del Cliente.
17. Il Cliente può, altresì, consultare il dettaglio analitico di tutte le giocate il cui esito non è ancora certificato e delle giocate con esito già certificato, effettuate almeno negli ultimi trenta giorni. Il dettaglio analitico relativo a periodi antecedenti è fornito dal Concessionario su richiesta del Cliente.
18. Il conto di gioco può essere consultato e movimentato solo ed esclusivamente dal Cliente e/o dal Concessionario per le operazioni di gestione necessarie e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali di cui alla lettera J delle premesse.
19. Ciascuna pagina del sito indicato alla lettera H delle premesse, accessibile successivamente alla identificazione, e, in particolare, le pagine che riportano il saldo e i movimenti del conto di gioco, nonché il dettaglio delle giocate effettuate riportano:
 - il numero della concessione del Concessionario presso il quale è stato aperto il conto di gioco;
 - la ragione sociale del Concessionario;
 - il codice identificativo del conto di gioco;
 - il codice fiscale del Cliente giocatore. I medesimi dati sono anche riportati nella stampa di ciascuna di tali pagine.

Il logo o marchio del concessionario, il numero della concessione e la ragione sociale del Concessionario sono riportati su ciascuna pagina del sito indicato alla lettera H anche precedentemente alla identificazione.

20. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti al conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di dieci anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
21. Eventuali contestazioni relative all'estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate devono pervenire per iscritto alla sede del Concessionario ovvero tramite posta elettronica, o tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui alla lettera H delle premesse.

Articolo 6 **Effettuazione delle giocate**

Il Concessionario rende noto al Cliente l'importo minimo e massimo di ogni singola giocata oltre che quello dell'importo massimo della vincita consentiti dalla normativa vigente e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito con appositi provvedimenti di ADM.

Articolo 7 **Informazioni**

1. I regolamenti e la normativa vigente relativa ai giochi, le istruzioni per l'effettuazione delle giocate, il calendario e gli orari di accesso ai giochi, i palinsesti, nonché ogni altra informazione inerente i giochi indicati all'articolo 2, sono pubblicati sul sito del Concessionario indicato alla lettera H delle premesse.
2. Il Concessionario assicura il costante aggiornamento delle informazioni secondo quanto ufficializzato dagli Organismi competenti e dal sistema centralizzato di ADM.

Articolo 8 **Comunicazioni a tutela del giocatore**

1. Il Concessionario pubblica sul proprio sito informazioni a tutela del giocatore, in materia di gioco responsabile, di rischi di patologie e di esclusione dei minori, come indicate nell'art. 15 del D. Lgs 25 marzo 2024, n. 41 e tutte le informazioni sulle policy di gioco responsabile adottate,

impegnandosi ad adeguarle quantomeno alle misure minime previste dalla convenzione di concessione e alle normative che dovessero intervenire, nonché eventuali comunicazioni predisposte da ADM.

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il Concessionario mette a disposizione del Cliente misure finalizzate all'autoesclusione e all'autolimitazione previste dalla normativa vigente, assicurandosi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco.

Articolo 9 Costi dei servizi

1. I servizi di accredito e di addebito degli importi sul conto gioco del Cliente sono gratuiti. È altresì gratuito il servizio di consultazione del saldo del conto di gioco, dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate.
2. Il conto di gioco è infruttifero per il Cliente.

Articolo 10 Obblighi e responsabilità del cliente

1. Il cliente è tenuto al contestuale inoltro o presentazione di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al momento dell'apertura del conto di gioco. Qualora il documento di identità presentato non fosse più valido, il conto sarà sospeso fino alla trasmissione di un nuovo documento in corso di validità.
2. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni e delle dichiarazioni fornite al Concessionario con la stipula e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni. In assenza di documento di identità in corso di validità o qualora siano forniti dati personali incompleti o non corretti, non è possibile giocare né è possibile procedere alla ricarica del conto di gioco e al prelievo. Il Cliente è tenuto a presentare un documento d'identità valido o ad effettuare le necessarie rettifiche ed integrazioni delle informazioni fornite entro un termine di 60 giorni, decorsi i quali il contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Cliente è unico ed esclusivo titolare del conto di gioco che non può essere né ceduto né dato in uso a terzi. Il Cliente è il solo soggetto responsabile per l'utilizzo, in qualsiasi modo, del proprio conto di gioco da parte di terzi. L'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto di gioco, comporta l'assunzione da parte del Cliente della piena responsabilità anche in ordine all'addebito di quanto dovuto sullo stesso.
4. Nel caso in cui il Cliente consenta l'utilizzo del conto di gioco da parte di terzi il presente contratto è risolto di diritto. Il Concessionario denuncia alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria il Cliente per il reato di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e ne informa ADM. L'eventuale saldo presente sul conto di gioco del Cliente è messo a disposizione del Cliente stesso, salvo diversa indicazione delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria.
5. Il Cliente utilizza il conto di gioco adottando comportamenti leali verso gli altri giocatori e nei confronti del Concessionario nonché conformi alla normativa vigente. In particolare, il Cliente dichiara espressamente di aver preso completa visione e di aver compreso:
 - le politiche e i criteri adottati dal Concessionario per l'individuazione di frodi, di fenomeni di collusione e di utilizzo del conto di gioco da parte di soggetti diversi dal Cliente stesso;
 - la volontà di limitare detti fenomeni mediante politiche dissuasive del giocatore, realizzabili anche con l'eventuale pubblicazione, in un'apposita sezione del sito indicato alla lettera H delle premesse, del nickname del giocatore sleale e la messa a disposizione degli altri operatori di gioco dei dati ad esso riferibili.
6. Il Concessionario è sin d'ora tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti al Cliente e/o a terzi a causa dell'utilizzo del conto di gioco da parte di terzi, nonché a causa dell'uso fraudolento del conto stesso da parte del Cliente.

Articolo 11 Ricarica e riscossione

1. Il Concessionario può distribuire la ricarica al Cliente tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico del titolare di sistema stesso; al Cliente è altresì consentita la ricarica del conto di gioco, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recandosi presso i Punti Vendita Ricariche.
2. Il Concessionario deve consentire la ricarica del conto di gioco esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento che permettano l'identificazione del soggetto che effettua l'accredito.
3. Il Concessionario può consentire al Cliente la riscossione mediante il circuito bancario o postale o mediante gli strumenti conformi alla normativa vigente.

Articolo 12 Obblighi e responsabilità del Concessionario

Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato:

- ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale;

- a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente;
 - a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del decimo anno successivo alla scadenza della concessione;
 - ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto;
 - a rendere disponibili ad ADM, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto;
 - a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad ADM, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco;
 - a rendere disponibili ad ADM, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;
 - a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile previste dall'art 15 del D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da ADM;
 - a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi;
 - a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall'esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati. L'utilizzo di ulteriori strumenti finanziari e di pagamento è subordinato alla preventiva autorizzazione di ADM da disciplinarsi con successivo provvedimento di ADM;
 - a chiedere l'esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
1. Il concessionario, nell'ambito dei propri servizi di assistenza alla clientela e di customer care, istituisce un contact center dedicato alle segnalazioni e ai reclami dei giocatori in materia di gestione dei conti di gioco. Il concessionario si obbliga a fornire riscontro al Cliente nel tempo massimo di 72 ore dal ricevimento della segnalazione. Il Cliente presenta la segnalazione e il reclamo preliminarmente e necessariamente al concessionario. Nel caso in cui il concessionario non abbia fornito riscontro o le risposte non siano state soddisfacenti o risolutive, il Cliente può rivolgersi ad ADM unicamente tramite lo specifico Portale delle segnalazioni, istituito da ADM. Il contact center del concessionario gestisce i rapporti con ADM per i reclami e le segnalazioni giunte tramite tale Portale ed è tenuto a fornire riscontro ad ADM, entro le successive 72 ore.
 2. Lo stesso Concessionario, inoltre, è responsabile:
 - del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e a impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi nonché l'intercettazione e l'alterazione dei dati scambiati;
 - della tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
 - dell'accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da vincite dal medesimo conseguite e accreditate sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
 - della restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, delle somme costituenti il saldo dei conti di gioco nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della concessione, il concessionario non ne consegua una nuova attribuzione;
 - della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti e delle ricariche, dei bonus, delle vincite, dei rimborsi e delle poste finali sul conto di gioco, così come previsto dai regolamenti dei singoli giochi;
 - della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori, così come previsto dai regolamenti dei singoli giochi.
 3. In caso di mancato rispetto del termine di cui alla lettera c) del precedente comma 3, il concessionario è tenuto a riconoscere al Cliente gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate.
 4. Decorsi tre anni dall'ultima movimentazione del conto di gioco, il concessionario è tenuto alla devoluzione all'erario delle somme costituenti il saldo dei conti di gioco.

Articolo 13 **Efficacia e durata**

1. Il presente contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla data di scadenza della concessione o sino alla data di chiusura del conto di gioco.

2. Entrambe le parti possono manifestare volontà di recedere dal contratto secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.

Articolo 14 **Sospensione del conto di gioco**

1. La sospensione del conto di gioco può avvenire esclusivamente:
 - qualora il concessionario venga a conoscenza che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi;
 - su iniziativa del concessionario, ovvero su espressa richiesta di ADM o dell'Autorità Giudiziaria, al fine di garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.
2. Il concessionario può procedere alla sospensione del conto di gioco, informandone ADM e il giocatore, comunicando, altresì, la motivazione della sospensione, per un termine massimo di sospensione pari a 180 giorni. Per esigenze di riservatezza delle eventuali indagini, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di ADM, il concessionario può essere esentato dalla comunicazione della motivazione della sospensione al giocatore.
3. Allo scadere del termine dei 180 giorni, il saldo va, comunque, liquidato al giocatore che lo richieda, a meno che non pervenga un provvedimento di sequestro, un provvedimento di proroga delle indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria o altro provvedimento di autorità amministrativa. In tale caso, il concessionario blocca qualunque operatività del conto di gioco fino alla definizione della vicenda giudiziaria o amministrativa.
4. Qualora la condotta del giocatore non configuri una fattispecie penale o, comunque, non siano stati forniti elementi di prova utili in tal senso, ma il concessionario abbia gli elementi per ritenere che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto ad altri soggetti, il Concessionario può procedere, anche prima del termine dei 180 giorni, alla risoluzione di diritto del conto stesso, previa liquidazione del saldo al giocatore e tempestiva informativa ad ADM.
5. In caso di mancato rispetto del termine massimo di 180 giorni, il concessionario è tenuto a riconoscere al Cliente che abbia chiesto la liquidazione del conto e che ne abbia diritto, gli interessi legali sulle somme non tempestivamente accreditate.

Articolo 15 **Autoesclusione**

1. Il Cliente ha il diritto di richiedere l'autoesclusione dal gioco.
2. L'autoesclusione è effettuata dal Cliente:
 - in via temporanea con riattivazione automatica oppure a tempo indeterminato. In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, il Cliente può esercitare il diritto al ripensamento decorsi nove mesi dall'autoesclusione. Un'autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo indeterminato su richiesta del Cliente. L'eventuale riattivazione, dopo nove mesi, dell'autoesclusione a tempo indeterminato su richiesta del Cliente avviene sette giorni dopo l'invio della comunicazione da parte del concessionario;
 - per singole tipologie di gioco oppure su qualsiasi tipo di gioco;
 - per il singolo concessionario ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il Cliente che attiva l'autoesclusione trasversale oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Il concessionario può autoescludere trasversalmente solo il Cliente che ha o ha avuto un conto con il concessionario stesso.
3. ADM con proprio provvedimento definisce termini e modalità per l'esercizio dell'autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l'eteroesclusione, anche in via definitiva.

Articolo 16 **Recesso**

1. Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal contratto.
2. In deroga alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, in qualsiasi momento, inviando la propria manifestazione di volontà con lettera raccomandata a/r, o in formato elettronico con firma digitale mediante invio di un messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata a uno degli indirizzi indicati alla lettera K delle Premesse o utilizzando l'apposita funzionalità resa disponibile dal Concessionario, sul sito di cui alla lettera H delle Premesse. Il recesso decorre dal giorno di invio della manifestazione di volontà o di perfezionamento della procedura resa disponibile sul sito citato e non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
3. Il Concessionario può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, o in formato elettronico con firma digitale mediante invio di un messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata da inoltrarsi agli indirizzi del Cliente, almeno quindici giorni prima della data nella quale il recesso ha efficacia.
4. Nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto, il Concessionario non può stipulare un nuovo contratto con il medesimo Cliente prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di recesso.

Articolo 17 **Risoluzione del contratto**

1. Il presente contratto si intende risolto in caso di revoca o decadenza della concessione da parte dell'Autorità pubblica.
2. Il Concessionario comunica al Cliente l'avvenuta risoluzione del contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o in formato elettronico con firma digitale mediante invio di un messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata inviato agli indirizzi del Cliente, con espressa indicazione delle modalità di esercizio del diritto di riscossione, di cui all'articolo 11.

Articolo 18 **Estinzione del conto di gioco**

1. Il conto di gioco si estingue in tutti i casi in cui viene meno il vincolo contrattuale, con diritto di riscossione dell'importo in giacenza da parte del Cliente, a fronte del rilascio di quietanza e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, pubblicate sul sito di cui alla lettera H delle Premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere e intendere, avendone preso visione completa.
2. Trascorsi tre anni dal giorno dell'ultima movimentazione effettuata sul conto di gioco, lo stesso è considerato estinto e l'importo dell'eventuale saldo deve essere devoluto allo Stato; detta operazione è sospesa nel caso in cui occorra attendere il verificarsi di uno o più eventi oggetto di scommessa.

Articolo 19 **Trattamento dei dati**

1. Con riferimento ai dati personali forniti dal Cliente, in forza della normativa richiamata nelle premesse si precisa che:
 - il Concessionario è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco, ivi inclusi gli obblighi di legge – in particolare il D.Lgs. del 25 marzo 2024, n. 41 – e nel rispetto delle disposizioni convenzionali;
 - ADM è titolare autonomo e SOGEI S.p.A., quale suo responsabile esterno, del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.
2. Le disposizioni del presente articolo contengono le informazioni necessarie che il Concessionario e ADM devono fornire, ciascuno per proprio conto, agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR).
3. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente comma 1 è condizione necessaria per la conclusione del contratto di conto di gioco. Con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 3, il Cliente prende atto del contenuto del presente articolo ed acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte rispettivamente del Concessionario e di ADM per le rispettive finalità di cui allo stesso comma
4. Il Concessionario ed ADM, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adottano tutte le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato alla protezione dei dati personali trattati.
5. Il Cliente prende atto che tutti i dati relativi al conto di gioco, ivi compresi i movimenti, i saldi e le singole operazioni di gioco, nonché i propri dati identificativi in forma criptata, sono incondizionatamente trasmessi dal Concessionario ad ADM ed al Responsabile esterno del trattamento di ADM per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali e di controllo pubblico.
6. Il Cliente prende atto che i propri dati personali sono, eventualmente e se necessario, trasmessi dal Concessionario e da ADM, per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, a società fornitrici o sub-fornitrici, da nominare come ulteriori Responsabili del trattamento di servizi necessari per la realizzazione delle attività di gioco oggetto del contratto.
7. Il Cliente prende atto che i propri dati personali possono essere trasferiti ad Autorità giudiziarie e di polizia per finalità di prevenzione e repressione di illeciti.
8. Il Cliente prende atto che i dati personali forniti sono necessariamente conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni dalla chiusura del conto di gioco, salvo l'insorgere di contenziosi che ne giustificano l'ulteriore conservazione.
9. Qualora il Concessionario intenda trattare i dati personali del Cliente per ulteriori e diverse finalità (quali, per esempio, profilazione e cessione dei dati a terzi), ne informa preventivamente il Cliente raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso. ADM e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tale attività; il Concessionario è l'unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche.
10. Il Concessionario si impegna espressamente a non nominare per suo conto, in nessun caso, Sogei S.p.A. come proprio Responsabile esterno del trattamento dei dati dei clienti con i quali ha stipulato contratti di conto di gioco.
11. Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato sia con l'ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei.

12. Il Cliente ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei suoi dati personali presso il Titolare del Trattamento nonché di accedere agli stessi dati secondo le disposizioni previste nell'articolo 15 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR). Ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR).
13. I dati di contatto del Titolare del trattamento, al quale il Cliente può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, sono:
14. **Concessionario:** Hit d.d. Nova Gorica Indirizzo: Via Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, Slovenia PEC: hitstars@pec.it Email: support@perlaplay.it
15. **ADM: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Indirizzo:** Via Mario Carucci, n. 71 – 00143 Roma PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it Email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
16. **Responsabile esterno di ADM:** Sogei S.p.A. Indirizzo: Via Mario Carucci, n. 99 – 00143 Roma I dati di contatto sono consultabili sul sito della società all'indirizzo: <http://www.sogei.it>
17. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
18. **Concessionario:** Data Protection Officer Indirizzo: Via/ulica Tolminskih puntarjev n. 4, 5000 Nova Gorica, Slovenia Email: erjavec@opce.si
19. **ADM:** Data Protection Officer Indirizzo: Via Mario Carucci, n. 71 – 00143 Roma Email: adm.dpo@adm.gov.it
20. I dati di contatto dell'autorità di controllo, cui il Cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni in ordine ai propri diritti sulla protezione dei dati personali, nonché per proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR), sono indicati nel sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Articolo 20
Legge regolatrice e Foro competente

1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo il diritto italiano.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, efficacia o validità del presente contratto di conto di gioco è di competenza esclusiva del Foro di Gorizia, giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. In ogni caso il Foro competente è italiano.
4. È esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.

Il Cliente _____

Il Concessionario HIT d.d. Nova Gorica
(nella persona del legale rappresentante Dott. Sandi Brataševc)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

- Articolo 4 - Attivazione del conto di gioco
- Articolo 5 - Gestione del conto di gioco
- Articolo 7 - Informazioni
- Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del Cliente
- Articolo 12 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
- Articolo 14 - Sospensione dell'esecuzione
- Articolo 16 - Recesso
- Articolo 18 - Estinzione del conto di gioco
- Articolo 20 - Legge regolatrice e Foro competente

Il Cliente _____

Il Concessionario HIT d.d. Nova Gorica
(nella persona del legale rappresentante Dott. Sandi Brataševc)